

ALLEGATO 8 - Nota Integrativa



Comune di Montegalda

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;

- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Anche nel corso del 2018 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Un impatto di portata considerevole riguarda l'aggiornamento della normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica, stravolti già sul finire dell'esercizio 2018 a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 ed alla successiva circolare del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018, di cui si dirà in seguito: la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha definito nel dettaglio i confini normativi dei nuovi vincoli di finanza pubblica, riportandoli agli equilibri generali di competenza.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;

- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Sono inoltre state previste, mediante la modifica di tutti i principi applicati,

semplificazione per tutti gli enti in ordine all'iter di approvazione dei documenti di programmazione (allegato 4/1), modalità di gestione del fondo pluriennale vincolato (allegato 4/2), modalità di contabilizzazione degli aspetti economico patrimoniali (allegato 4/3) e relativi alla gestione del bilancio consolidato, mediante l'introduzione di un'appendice tecnica (Allegato 4/4).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che

ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere

dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2019	5.796.050,00	6.252.936,70	6.212.103,40
Esercizio 2020	4.146.050,00		
Esercizio 2021	4.202.050,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2019-2021, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che, dopo ormai 4 anni di blocco della leva fiscale, dal 2019 è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il Comune torna libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2019-2021 rispetto a quanto stabilito nel 2018. Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019-2021, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei

centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5) politica di indebitamento: il Comune di Montegalda ha previsto di assumere nel corso dell'esercizio 2019 un nuovo mutuo per la realizzazione del secondo stralcio dei lavori di adeguamento della viabilità e dei parcheggi nelle Vie Cattaneo, Julia e 2Giugno. I relativi oneri finanziari di ammortamento del mutuo sono stati inseriti nelle previsioni di spesa dall'esercizio 2020.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo (tabella 1)

ENTRATE	Competenza anno di riferimento del bilancio 2018	Competenza anno 2019	Cassa anno di riferimento del bilancio 2019	Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	SPESE	Competenza anno di riferimento del bilancio 2018	Competenza anno 2019	Cassa anno di riferimento del bilancio 2019	Competenza anno 2020	Competenza anno 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.204.238,77		1.161.503,09								
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto	157.012,00					Disavanzo di amministrazione					
Fondo pluriennale vincolato	675.936,42										
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e persequativa	1.757.250,00	1.731.000,00	1.867.674,92	1.698.000,00	1.686.000,00	Titolo 1 – Spese correnti	2.134.367,76	2.162.586,00	2.825.021,05	2.111.050,00	2.128.150,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	255.893,92	313.000,00	33.704,52	316.000,00	316.000,00	-di cui fondo pluriennale vincolato					
Titolo 3 – Entrate extracontributarie	384.800,00	277.500,00	519.065,70	264.850,00	257.850,00						
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	3.484.000,00	3.939.500,00	667.788,47	155.000,00	230.000,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	4.421.864,58	4.109.500,00	1.416.984,11	155.000,00	230.000,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie						Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie					
Totale entrate finali	5.881.943,92	3.910.850,00	3.386.233,61	2.430.850,00	2.486.850,00	Totale spese finali	6.556.232,34	3.919.086,00	4.242.005,16	2.263.050,00	2.355.150,00
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0	170.000,00				Titolo 4 – Rimborso di prestiti	158.660,00	161.764,00	161.764,00	167.800,00	131.700,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	815.200,00	815.200,00	815.200,00	815.200,00	815.200,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	815.200,00	815.200,00	908.334,24	815.200,00	815.200,00
Totale titoli	7.597.143,92	8.149.050,00	5.101.433,61	4.149.050,00	4.205.050,00	Totale titoli	8.430.092,34	5.796.050,00	6.212.103,40	4.146.050,00	4.202.050,00
TOTALE COMPLESSIVO	8.430.092,34	8.149.050,00	6.262.936,70	4.149.050,00	4.205.050,00	TOTALE COMPLESSIVO	8.430.092,34	5.796.050,00	6.212.103,40	4.146.050,00	4.202.050,00

Equilibrio di parte corrente (tabella 2)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza anno 2019	Competenza anno 2020	Competenza anno 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.161.503,09		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (di entrata)	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)	2.324.350,00	2.278.850,00	2.259.850,00
di cui estinzione anticipata di prestiti				
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	2.162.586,00	2.111.050,00	2.128.150,00
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	161.764,00	167.800,00	131.700,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		0	0	0
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)			
di cui per estinzione anticipata di prestiti				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+L+M)				

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

		Competenza anno 2019	Competenza anno 2020	Competenza anno 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)			
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			
R) Entrate Titoli 4.005.00-6.00	(+)	4.109.500,00	155.000,00	230.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
U) Spese Titolo 2.00 -Spese in conto capitale	(-)	4.109.500,00	155.000,00	230.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa				
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E))		0	0	0

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.837.166,71	1.704.904,56	1.712.576,00	1.731.000,00	1.698.000,00	1.686.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	129.651,26	146.057,03	217.500,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	286.960,80	308.711,63	329.150,00	277.350,00	264.850,00	257.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	48.550,59	76.558,28	319.000,00	3.939.500,00	155.000,00	230.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	170.000,00	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	325.795,01	311.806,43	815.200,00	815.200,00	815.200,00	815.200,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	96.620,91	100.000,00	100.000,00			
Fondo pluriennale vincolato	609.051,22	661.842,28	531.842,28			
TOTALE ENTRATE	3.333.796,50	3.309.880,21	4.925.268,28	8.149.050,00	4.149.050,00	4.205.050,00
Titolo 1 - Spese correnti	1.724.959,32	1.705.202,82	1.961.447,17	2.162.586,00	2.111.050,00	2.128.150,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	362.665,88	282.017,32	1.065.890,11	4.109.500,00	155.000,00	230.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	203.197,46	182.730,13	182.731,00	161.764,00	167.800,00	131.700,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	325.795,01	311.806,43	815.200,00	815.200,00	815.200,00	815.200,00
Fondo pluriennale vincolato	661.842,28	675.936,42	-	-	-	-
TOTALE SPESE	3.278.459,95	3.157.693,12	4.925.268,28	8.149.050,00	4.149.050,00	4.205.050,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Avanzo di amministrazione

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta entro il 31 gennaio, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, approvando l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il Comune di Montegalda non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2019 dell'avanzo presunto vincolato.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	1.292.361,82	1.234.437,54	1.302.250,00	1.276.000,00	1.243.000,00	1.231.000,00	7
Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-	
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	544.804,89	470.467,02	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-	
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.837.166,71	1.704.904,56	1.757.250,00	1.731.000,00	1.698.000,00	1.686.000,00	98,51

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) aveva previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), ed infine anche al 2018 ad opera dell'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

Per l'anno 2019 non è più previsto il reiterno del blocco, pertanto il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Il recentissimo D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), ha introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; l'art. 4 del medesimo D.L. introduce lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, con oneri a carico dello Stato con riferimento alle spese relative alle procedure esecutive fino al 2013: tale norma avrà un impatto, ancora tutto da verificare, sugli equilibri dell'ente, in quanto produrrà la cancellazione di residui attivi di tutte quelle poste iscritte a ruolo ed affidate agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010: trattasi tipicamente di somme relative a TARSU, TOSAP, tributi minori, sanzioni da Codice della strada, ecc...

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative. Anche la legge 232/2016 ha introdotto alcune modifiche alla normativa, con particolare riferimento ai comodati gratuiti. La legge di bilancio per il 2019 ha introdotto un'ulteriore agevolazione sulla base imponibile per gli immobili concessi in comodato di cui all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, precisando che tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Le aliquote previste per il 2019, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del ____, sono le seguenti:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Terreni Agricoli non condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli	8,3 per mille	
Altri Fabbricati	8,3 per mille	
Abitazione principale (categoria A1/ A8/ A9)	4,5 per mille	€ 200,00
Aree fabbricabili	9,6 per mille	

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Così come per il 2016, 2017 e 2018, anche per il 2019 l'articolo 1 comma 1133 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 consente ai comuni che hanno deliberato il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dall'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) di continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016-2018.

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili.

Il gettito previsto di € 177.000,00 sarà rivolto alla copertura parziale, pari al 50,21%, dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2019:

Il Comune di Montegalda per l'anno 2019 conferma le aliquote del 2018 così come sotto riportato:

- aliquota abitazioni principali e pertinenze: 2,00 per mille;
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola: 0,90 per mille;

- aliquota altri fabbricati: 1,50 per mille;
- aliquota aree fabbricabili: 1,00 per mille.

le quali dovrebbero garantire un gettito TASI stimato in € 177.000,00;

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili:

Servizio / codice di bilancio	Costo
Illuminazione pubblica cap 740	€ 70.000,00
Spese mantenimento illuminazione pubblica cap 750	€ 10.000,00
Vigilanza e sicurezza cap. 420 € 26.000,00 cap. 430 € 8.350,00 cap. 435 € 2.900,00	€ 37.250,00
Verde pubblico cap. 840	€ 40.000,00
Personale – viabilità, circolazione stradale, servizi connessi e servizi cimiteriali cap. 660 € 24.600,00 cap. 670 € 7.450,00 cap. 675 € 2.200,00 (nr.1 operatore)	€ 34.250,00
Assistenza e servizi diversi alla persona (quote erogate all'ULSS n.6 Vicenza) cap. 863	€ 105.000,00
Spese funzionamento scuole cap. 505 € 25.000,00 cap. 515 € 3.000,00 cap. 520 € 28.000,00	€ 56.000,00
Totale	€ 352.500,00
Gettito TASI	€ 177.000,00
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI	50,21%

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	45.000,00	25.000,00	20.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	8.954,00	5.853,00	4.683,00

RECUPERO EVASIONE TASI

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	8.500,00	10.000,00	10.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017

per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudentiale.

Si è reso necessario, pertanto, rivedere l'accertamento di tale entrata, al fine di renderlo conforme alla nuova modalità di contabilizzazione.

Aliquota unica addizionale Comunale all'IRPEF: 0,5 %

Il gettito previsto è pari a:

€ 225.000,00 per il 2019

€ 227.000,00 per il 2020

€ 230.000,00 per il 2021

TASSA RIFIUTI - TARI

La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2019; rispetto al 2018 si evidenzia un lieve aumento di fabbisogno finanziario dovuto ai costi determinati nel piano finanziario.

A) COSTI SMALTIMENTO

tipologia rifiuto	Quantità	costo smaltimento/to	importo complessivo	COSTI DA INSERIRE SU CAPITOLO SPESA 830	ENTRATA DA INSERIRE SU CAPITOLO PROVENTI DA VENDITA MULTIMATERI ALI
	Ton.				
Secco non riciclabile	236,66	118,97	28.155,44		
Ingombranti	86,81	148,15	12.860,90		
Spazzamento (SMALTIMENTO)	29,9	62,19	1.859,48		
Forsu A	268,41	85	22.814,85		
Verde e ramaglie	122,13	52	6.350,76		
Verde e ramaglie (racc.domio)	8,63	35,36	305,16		
Rup medicinali	1,01	988	997,88		
Rup imballaggi T e/o F	2,09	748,8	1.564,99		
Bombolette spray	0,86	2059,2	1.770,91		
Rup vernici inchiostri adesivi	0,3	811,2	243,36		
Rup tonner	0,41	1624,15	665,90		
Legno	84,29	48,88	4.120,10		
Inerti (raccolta e smaltimento)	92,84	11,54	1.071,37		
Plastiche dure	7,38	358,8	2.647,94		
		TOTALE A	85.429,05	85.429,05	
B) CANONE DEL SERVIZIO			144.551,21	144.551,21	
C) RIMBORSI MATERIALI RICICLABILI			-19.982,17	229.980,26	19.982,17

			TOTALE A+B-C	209.998,09		
				0,00		
			acquisto nuovi contenitori secco/umido/serature/manutenzione del parco contenitori esistente	4.000,00	4.000,00	
			TOTALE	213.998,09		
			IVA 10%	21.399,81	21.399,81	
					255.380,07	TOT
			energia elettrica ecocentro	1.000,00		
			Spese dipendenti addetti al servizio (amministrativi e personale operaio)	28.000,00		
			Spese formazione ruolo	3.000,00		
			Sgravi e rimborsi	7.500,00		
			TOTALE GENERALE	274.897,90		
ENTRATA						
Totale entrata TARI				274.897,90	totale da inserire in entrata capitolo 71	
addizionale 5% di competenza della Provincia				13.744,89		
Totale entrata				288.642,79		
Percentuale di copertura del servizio: 100%						

Da qui l'effetto generalizzato sulle tariffe è stato pari a circa il ____ %.

Il Piano Economico Finanziario 2019 e le tariffe 2019 sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____.

Anche per l'anno 2019 sono state prorogate, ad opera del comma 1093 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) le deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, né di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata in concessione alla ditta ICA srl.

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità è pari a:
€ 9.000,00 per il triennio 2019-2021.

In materia di imposta comunale sulla pubblicità si segnala che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, risultano non più applicabili le maggiorazioni ex art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 449/1997.

Il Comune di Montegalda aveva, con delibera di G.C. n. 84/2008 applicato tali maggiorazioni.

La Legge di bilancio 2019 interviene sulla questione, prevedendo, al comma 917 i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

In merito alle tariffe il successivo comma 919 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento delle tariffe e dei diritti fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Per l'anno 2019 le tariffe della Imposta Comunale sulla Pubblicità sono state approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n° ____ del _____.

Dal 01/10/2017, ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016 come convertito dalla legge 225/2016, il versamento spontaneo delle entrate comunali affidate in concessione deve avvenire sul conto corrente di tesoreria, o, in alternativa, sul conto corrente postale intestati all'ente locale, equiparato dall'art. 35, comma 1, lettera b-bis), del D.L. n. 50/2017 equipara al conto corrente di tesoreria per i versamenti spontanei.

COSAP

Per il canone di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 15.000,00 nel triennio, sulla base delle tariffe approvate con delibera di G.C., per l'anno 2019, stimato in relazione all'effettivo gettito conseguito nel 2018.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, consente ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire il tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il decreto-legge n. 50/2017, così come modificato ed integrato in sede di conversione, ha introdotto il comma 7 dell'art. 4, come di seguito indicato:

"A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma

26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi"

Il Comune di Montegalda non ha applicato l'imposta di soggiorno.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti ed il suo importo ammonta ad euro 445.000,00 ed è al netto dell'importo di euro 160.476,21 che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Montegalda e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà* a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa quota di euro 160.476,21, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884) nel seguente modo: il 40% per l'anno 2017, il 45% per l'anno 2018, il 60% per l'anno 2020, l'85% per l'anno 2020 e il 100% a decorrere dall'anno 2021.

Per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 921 della legge di bilancio 2019, l'importo è confermato sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune:

RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'	2018 definitivo	2019	2020	2021
	€ 455.000,00	€ 455.000,00	€ 455.000,00	€ 455.000,00

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% della col. 4 rispetto alla 7
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	129.651,26	146.057,03	255.893,92	316.000,00	316.000,00	316.000,00		
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-		
Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-	-		
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-		
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-		
TOTALE Trasferimenti correnti	129.651,26	146.057,03	255.893,92	316.000,00	316.000,00	316.000,00	123,49	

TRASFERIMENTI DALLLO STATO - Parte corrente

Tra gli altri trasferimenti erariali dallo Stato sono considerati il contributo per la perdita di gettito dell'IMU sui terreni agricoli ed al gettito del 5 % per mille sull'Irpef.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	134.634,76	173.134,68	169.200,00	155.200,00	153.200,00	151.200,00	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	82.795,73	81.278,81	60.250,00	61.800,00	51.300,00	46.300,00	
Interessi attivi	174,37	114,56	350,00	350,00	350,00	350,00	
Altre entrate da redditi da capitale							
Rimborsi e altre entrate correnti	69.355,94	54.183,58	155.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE Entrate extra tributarie	286.960,80	308.711,63	384.800,00	277.350,00	264.850,00	257.850,00	72,08

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono: servizio di illuminazione votiva: previsione € 6.000,00.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi.

Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. ____ del ____).

Le somme sono le seguenti:

	2019	2020	2021
Entrata	60.300,00	50.300,00	45.300,00
Spesa (50%)	30.150,00	25.150,00	27.650,00

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo (rimborso rate mutui per servizio idrico integrato, rimborso da assicurazioni per danni ai beni mobili ed immobili dell'Ente).

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e trasferimenti da privati per complessivi € 1.589.500,00 per l'anno 2019, € 155.000,00 per l'anno 2020 ed € 230.000,00 per l'anno 2021.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti (la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata).

Ai sensi dei commi 107-114 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019 è inoltre iscritto, per il solo esercizio 2019, il seguente contributo per investimenti pari ad € 50.000,00 che dovrà essere utilizzato secondo le modalità di cui ai commi citati (messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale).

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Anno 2019:

Contributo per ampliamento scuole medie € 772.000,00

Contributo per realizzazione nuova scuola primaria A. Fogazzaro € 2.350.000,00

Contributo per acquisto mobili ed attrezzature per uffici € 34.500,00

Contributo per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale € 40.000,00

Contributo per percorso pedociclabile di Via Borgo (2° stralcio) € 50.000,00

Contributo per lavori di collegamento con fibra ottica tra i Comuni di Grisignano di Zocco e Montegalda € 10.000,00

Contributo per piano degli interventi parcheggi vie Cattaneo, 2Giugno e Divisione Julia € 160.000,00

Anno 2021:

Contributo per efficientamento illuminazione pubblica-LED € 20.000,00

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI (Provincia)

Si evidenziano i seguenti contributi:

Anno 2019:

Contributo per adeguamento viabilità e parcheggi vie Cattaneo, Julia, 2Giugno € 20.000,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI

Il Comune di Montegalda non ha previsto alienazioni di beni per il triennio 2019-2021.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 453.000,00 per l'anno 2019, in € 155.000,00 per l'anno 2020 ed in € 210.000,00 per l'anno 2021.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Si riportano le spese in c/capitale (titolo 2°) 2019, 2020, 2021 finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni

2019 € 453.000,00 (capitolo di entrata 1050):

2020 € 155.000,00 (capitolo di entrata 1050):

2021 € 210.000,00 (capitolo di entrata 1050):

2019

CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO SPESA	DESCRIZIONE INTERVENTO	STANZIAMENTI DI BILANCIO (ONERI)	CONTRIBUTO PROVINCIA	CONTRIBUTI DA REGIONE	CONTRIBUTO STATO	MUTUI	TOTALE OPERA
990	1500	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SCUOLE			34.500,00			34.500,00
1050	1524	PIANO DEGLI INTERVENTI	20.000,00					20.000,00
991/4+1050	2031	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE MUNICIPALE, INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100.000,00		40.000,00			140.000,00
988+1050	2045	ADEGUAMENTO SISMICO, ANTICENDIO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA "G. TOALDO"	48.000,00		772.000,00			820.000,00
991	2046	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A. FOGAZZARO IN VIA FRADELLIN			2.350.000,00			2.350.000,00
1050	2150	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO CAMPO DI INUMAZIONE CIMITERO DI COLZE	50.000,00					50.000,00
991/5+1050	2070/17	PERCORSO PEDOCICLABILE DI VIA BORGO - 2° STRALCIO	50.000,00		50.000,00			100.000,00
993+1175	2070/18	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E ADEGUAMENTO PARCHEGGI VIE CATTANEO, JULIA, 2 GIUGNO - 2° STRALCIO	50.000,00	20.000,00	160.000,00		170.000,00	400.000,00
991/3+1050	2074	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE. STRADE E MARCIAPIEDI	70.000,00			50.000,00		120.000,00
1050	2095	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	50.000,00					50.000,00
992	1520	COLLEGAMENTO CON FIBRA OTTICA TRA I COMUNI DI GRISIGNANO DI ZOCCO E MONTEGALDA	15.000,00		10.000,00			25.000,00
		TOTALI	453.000,00	20.000,00	3.416.500,00	50.000,00	170.000,00	4.109.500,00

2020

CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO SPESA	DESCRIZIONE INTERVENTO	STANZIAMENTI DI BILANCIO (ONERI)	STANZIAMENTI DI BILANCIO (entrate correnti)	TOTALE OPERA
	1500	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SCUOLE		5.000,00	€ 5.000,00
1050	2065/5	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DIVISIONE JULIA	50.000,00		€ 50.000,00
1050	2074	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE. STRADE E MARCIAPIEDI	70.000,00		€ 70.000,00
1050	2095	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00		€ 30.000,00
	TOTALI		€ 150.000,00	€ 5.000,00	€ 155.000,00

2021

CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO SPESA	DESCRIZIONE INTERVENTO	STANZIAMENTI DI BILANCIO (ONERI)	CONTRIBUTI DA REGIONE	TOTALE OPERA
991/2+1050	2070/16	EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (LED)	60.000,00	20.000,00	€ 80.000,00
1050	2074	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE. ASFALTATURE	100.000,00		€ 100.000,00
1050	2095	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	50.000,00		€ 50.000,00
	TOTALI		€ 210.000,00	€ 20.000,00	€ 230.000,00

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie.

L'Ente non ha previsto, per il triennio 2019-2021 tali operazioni.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Alienazione di attività finanziarie						
Riscossione crediti di breve termine						
Riscossione crediti di medio-lungo termine				170.000,00		
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
TOTALE Entrate extra tributarie	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00

Il bilancio finanziario 2019-2021 prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di investimenti, così come previsto dall'art. 202 del TUEL, come di seguito indicato:

Descrizione Opera	Importo	Annualità del bilancio	Tasso fisso/variabile	Durata ammortamento
Adeguamento viabilità e parcheggi Vie Cattaneo, Julia, 2Giugno (secondo stralcio)	170.000,00	2020	fisso	20 anni

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2019 risulta essere pari ad € 1.287.427,83.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 2,66%, contro un limite normativo pari al 10%.

Infine l'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al

100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Montegalda non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2019.

Il comma 867 della Legge di bilancio 2018 ha inoltre prorogato al 2020 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Per l'anno 2019, il Comune di Montegalda non ha previsto operazioni di rinegoziazione mutui.

Il comma 875 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 abroga i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base ai quali, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente poteva essere aumentata in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria, fermo restando il limite di cui all'articolo 204 TUEL.

Infine il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque dodicesimi).

Inoltre la legge di bilancio 2019 (commi da 849 a 856) prevede che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. 850.

Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Per tali anticipazioni, che non costituiscono indebitamento, la richiesta deve essere presentata agli istituti finanziari entro il termine del 28 febbraio 2019 e va corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione.

Il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione di liquidità va eseguito entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852.

Ai sensi del comma 857, nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

Qualora l'ente locale sia in difficoltà di cassa e non utilizzi tale facoltà concessa dal comma 849 Legge 145/2018, oppure la richieda ma paghi i propri debiti oltre i 15 giorni, scatterà una sanzione per l'ente stesso, che dovrà accantonare al nuovo Fondo garanzia debiti commerciali istituito ai sensi del comma 862 dal 2020, il doppio di quanto previsto dal medesimo comma 862.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2019-2021 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la

cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Il comma 880 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 ha ulteriormente modificato la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 467, della legge n. 232/2016 (la legge di bilancio 2017), già modificata nel corso del 2017 dall'art. 37 del D.L. n. 50/2017, nel seguente modo:

"Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa."

Tale normativa non si riferisce ai fondi pluriennali vincolati di spesa costituiti nel 2017, bensì ai fpv di spesa costituiti nel 2016.

Dunque, il comma 467 citato può riferirsi alle seguenti tipologie:

- gare per investimenti avviate entro il 31/12/2016 per le quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31/12/2017;

- quadri economici prenotati entro il 31/12/2016 mediante l'assunzione di impegni di spesa diversi dalla progettazione per i quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31/12/2017.

La norma per il 2018 è meno severa dell'analoga norma prevista nel 2017, in quanto non è più prevista come condizione necessaria l'aver approvato il bilancio di previsione entro il 31 gennaio.

Il Comune di Montegalda non ha applicato tale normativa, non sussistendone i presupposti.

Si fa presente che il Decreto MEF del 29/08/2018, modificando l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria, ha leggermente modificato la disciplina del fondo pluriennale di spesa, prevedendo che *“Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.”*

Di tale nuova modalità dovrà tenersi conto nel corso del 2019.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

PREVISIONI DI BILANCIO

SPESE	PREVISIONE DEFINITIVA 2018	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Disavanzo di amministrazione			-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	2.134.367,76	2.843.970,44	2.162.586,00	2.111.050,00	2.128.150,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.421.864,58	1.508.004,10	4.109.500,00	155.000,00	230.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-
- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
Totale spese finali.....	6.556.232,34	4.351.974,54	6.272.086,00	2.266.050,00	2.358.150,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	158.660,00	161.764,00	161.764,00	167.800,00	131.700,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-	-	-	-	-
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	815.200,00	908.334,24	815.200,00	815.200,00	815.200,00
Totale titoli	8.430.092,34	6.322.072,78	8.149.050,00	4.149.050,00	4.205.050,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione assestata 2018	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021
Redditi da lavoro dipendente	490.257,93	520.740,57	530.950,00	505.400,00	481.200,00	487.400,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	38.485,32	38.598,99	42.050,00	40.900,00	39.050,00	39.500,00
Acquisto di beni e servizi	876.183,04	811.212,55	877.350,00	1.011.800,00	995.300,00	1.014.800,00
Trasferimenti correnti	197.147,27	222.154,32	300.420,00	375.300,00	378.300,00	378.300,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	77.834,99	67.958,97	61.077,00	53.649,00	47.920,00	40.396,00
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 12 del 24/01/2019 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019/2021, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22/05/2018.

Con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziare le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Con determina n. 70 del 17/11/2018 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 22/05/2018.

In data 31/12/2018 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Montegalda non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997);
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2019 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2018 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1125 della L. 205/2017. Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Si rilevano le spese per le elezioni europee del prossimo 26/05/2019; per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime.

Non sono soggette al rimborso in quanto a totale carico dell'Ente, le spese per le elezioni amministrative previste nell'annualità 2021.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi che presuntivamente verranno versati all'Ente per essere successivamente erogati ai vari beneficiari. Trattasi principalmente di contributi regionali per borse di studio, per libri di testo, per accesso alle abitazioni in locazione alle famiglie disagiate e per l'assistenza domiciliare.

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi è prevista in € 53.649,00 per il 2019, in € 47.920,00 per il 2020 ed in € 40.396,00 per il 2021 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dal nuovo mutuo che verrà acceso nel 2019 e dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva – comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per € 32.230,00 nel 2019, per € 25.200,00 nel 2020 e per € 26.438,00 nel 2021 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Tale quota minima è stabilita per un importo di € 6.391,07.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 30.624,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si

formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

- sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di ogni singolo capitolo.
- sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto precedente, le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: media semplice;
- per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, prevedendo le seguenti percentuali:

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

A fronte di tale agevolazione gli stanziamenti di bilancio (IMU/TASI accertamenti, sanzioni codice della strada e TARI) sono così calcolati:

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato (b)	Importo minimo da stanziare (c=a*b)	Importo effettivamente stanziato
2019	85,00%	54.807,86	46.587,00	46.587,00
2020	95,00%	47.359,06	47.360,00	47.360,00
2021	100,00%	44.595,07	44.596,00	44.596,00

il dettaglio del calcolo viene riportato in allegato alla presente nota integrativa.

Nel corso del 2019, ai sensi del comma 1015 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Tale facoltà può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui sopra, rispettano la prima condizione riferita alla data del 30 giugno 2019, e se il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Tuttavia tali agevolazioni non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Successivamente verranno quindi verificate le condizioni di cui ai commi 1015 - 1017 al fine di poter ridurre la percentuale relativa al 2019 dal 85% al 80%.

La Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Sulla base delle informazioni ricevute dai competenti uffici, nel bilancio di previsione non è stato stanziato alcun importo; l'importo sarà stanziato come lo scorso anno in sede di conto consuntivo 2018.

Accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali

Dal 2020, ai sensi dei commi 857 e seguenti dell'art. 1 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), l'ente dovrà accantonare nella missione 20 tra le spese correnti un nuovo fondo, a garanzia del pagamento dei debiti commerciali sulla base dei dati debitori risultanti dall'esercizio precedente.

L'accantonamento è disposto, al verificarsi di determinate condizioni, con delibera di Giunta entro il 31 gennaio dell'esercizio per una percentuale fino al 10% dello stanziamento di spesa per acquisto di beni e servizi, fatto salvi gli stanziamenti finanziati da entrate vincolate, in relazione all'andamento dello stock di debito commerciale residuo e del ritardo nei pagamenti.

In caso di variazione di bilancio sugli stanziamenti relativi, dovrà essere adeguato anche l'accantonamento in questione.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Pertanto con il prossimo bilancio verrà effettuato per la prima volta tale accantonamento.

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al

meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Secondo l'attuale programmazione delle aliquote IVA contenuta nell'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (come da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2018 L. 205/2017) dovrebbe essere previsto un aumento delle aliquote IVA nel seguente modo:

- a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Tuttavia l'attuale disegno di legge di bilancio per il 2019 prevede la sterilizzazione della clausola di aumento dell'IVA per l'anno 2019, che pertanto non dovrebbero subire aumenti nel prossimo anno.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Montegalda.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Lampade Votive
Trasporto scolastico
Gestione impianti sportivi

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate.

La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata

Le società partecipate dal Comune di Montegalda sono riportate nella tabelle che segue con i risultati di esercizio dell'ultimo bilancio approvato

Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Risultato di esercizio 2017	Attività svolta
SORARIS SPA	1983	5,88	102.015,00	Servizi Igiene urbana
VIACQUA SPA	2017	0,03	7.941.817,00	Gestione Servizio Idrico Integrato
SOCIETA' IMPIANTO BERICO TESINA SRL (SIBET ACQUA SRL)	2011	13,03	11.494,00	Costruzione gestione manutenzione acquedotti reti ed impianti
ETRA SPA	2005	0,005	7.609.993,00	Gestione servizio idrico integrato e gestione servizio di smaltimento rifiuti

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO		PREVISIONI DI BILANCIO			
	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione assestata 2018	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	4.084.500,00	155.000,00	230.000,00
Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-
Altri trasferimenti in c/ capitale	-	-	-	-	-	-
Altre spese in c/ capitale	-	-	-	25.000,00	-	-
TOTALE	-	-	-	4.109.500,00	155.000,00	230.000,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO SPESA	DESCRIZIONE INTERVENTO	STANZIAMENTI DI BILANCIO (ONERI)	CONTRIBUTO PROVINCIA	CONTRIBUTI DA REGIONE	CONTRIBUTO STATO	MUTUI	TOTALE
993+1175	2070/18	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E ADEGUAMENTO PARCHEGGI VIE CATTANEO, JULIA, 2 GIUGNO - 2° STRALCIO	50.000,00	20.000,00	180.000,00		170.000,00	400.000,00

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Nel bilancio finanziario 2019-2021 non sono previste spese per investimenti finanziate con entrate correnti.

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2019-2021, piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2019	2020	2021
Accertamenti reimputati			
FPV			
Avanzo di amministrazione			
Mutui	170.000,00		
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi in conto capitale	3.486.500,00		20.000,00
Alienazioni patrimoniali			
Contributi per permessi di costruire	453.000,00	155.000,00	210.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale			
Avanzo di parte corrente			
TOTALE	4.109.500,00	155.000,00	230.000,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono previsti i seguenti contributi per gli investimenti:

Anno 2019	
Contributo Regione per acquisto mobili ed attrezzature per uffici e scuole	34.500,00
Contributo Regione per messa in sicurezza edificio sede municipale. Interventi di restauro e manutenzione straordinaria	40.000,00
Contributo Regione per adeguamento sismico, antincendio e messa a norma della scuola secondaria "G.Toaldo"	772.000,00
Contributo Regione per costruzione nuova scuola primaria "A.Fogazzaro"	2.350.000,00
Contributo Regione per percorso pedociclabile di via Borgo-2° stralcio	50.000,00
Contributo Regione per adeguamento viabilità e parcheggi Vie Cattaneo, Julia, 2Giugno-2° stralcio	160.000,00
Contributo Provincia per adeguamento viabilità e parcheggi Vie Cattaneo, Julia, 2Giugno-2° stralcio	20.000,00

Contributo Stato per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale. Strade e marciapiedi	50.000,00
Contributo Regione per collegamento con fibra ottica tra i Comuni di Grisignano di Zocco e Montegalda	10.000,00

Anno 2021	
Contributo Regione per efficientamento illuminazione pubblica (LED)	20.000,00

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2019 risulta essere pari ad € 1.287.427,83.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 161.764,00 per il 2019, € 167.800,00 per il 2020 ed € 131.700,00 per il 2021.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni (non sono previsti introiti);
- condoni (non sono previsti introiti in parte corrente);
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti per il 2019 in € 45.000,00 per IMU, € 10.000,00 per TASI ed € 35.000,00 per TARI;
- entrate per eventi calamitosi (non sono previsti introiti);
- alienazione di immobilizzazioni (non sono previste alienazioni);
- accensioni di prestiti € 170.000,00;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento: € 4.109.500,00.

in riferimento alle entrate IMU, TASI, TARI accertamenti si determina la media degli accertamenti degli ultimi 5 anni

Tributo	2014	2015	2016	2017	2018	Totale	media
IMU	54.995,31	57.000,00	78.000,00	73.420,31	65.537,59	328.953,59	65.790,64
TASI	0	0	0	0	0	0	0
TARI	0	0	0	22.031,79	44.406,061	44.406,06	13.287,57

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente), previste per € 20.000,00,
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale (non sono previste spese nella parte corrente);
- c) gli eventi calamitosi (non sono previste spese);
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati (non sono previste spese),
- e) gli investimenti diretti, previsti per € 4.109.500,00;
- f) i contributi agli investimenti (non sono previste spese).

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Montegalda non ha rilasciato fidejussioni o altre garanzie passive.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
SO.RA.RIS. spa	www.soraris.it
VIACQUA spa	www.viacqua.it
ETRA spa	www.etraspa.it
SIBET ACQUA srl (in liquidazione)	-----

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SO,RA.RIS. spa	5,88%
VIACQUA spa	0,03%
ETRA spa	0,005%
SIBET ACQUA srl	13,03%

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2018.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	205.805,97
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	675.936,42
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	2.781.539,21
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	3.572.273,33
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	4.358,42
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	73,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	1.524,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di esercizio 2018	88.246,85
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	-
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	-
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	-
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	-
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 (1)	-
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 (2)	88.246,85
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)	49.581,87
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)	-
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	-
	Fondo perdite società partecipate(5)	-
	Fondo contenzioso(5)	20.000,00
	Altri accantonamenti(5)	12.791,13
	B) Totale parte accantonata	82.373,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Vincoli derivanti da trasferimenti	-
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli	-
	C) Totale parte vincolata	-
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	-
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	5.873,85
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
	Utilizzo quota vincolata	0
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
	Utilizzo altri vincoli	0
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2019

(1)

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(2)

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(3)

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018.

(4)

Indicare l'importo del fondo 2018 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'importo relativo al fondo 2018 stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2018 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

(5)

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2019 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

(6)

L'AVANZO VINCOLATO

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla successiva tabella.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si da evidenza dei vincoli e degli accantonamenti posti al risultato presunto di amministrazione 2018, nei seguenti dati:

Parte accantonata:

- per Fondo crediti di dubbia esigibilità euro 49.581,87
- fondo contenzioso euro 20.000,00
- per Altri accantonamenti euro 12.791,13

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, ricordiamo la legge n. 243/2012, contenente le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Le norme di riferimento fino all'anno 2018 sono rappresentate dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, dalla Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) e dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017).

La materia degli equilibri costituzionali ha subito recentissimamente una modifica estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n. 25 in base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale).

Così come ribadito nella circolare n. 25/2018 dallo stesso MEF, e così come riportato dal governo all'interno del DEF, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha confermato la precedente impostazione, e pertanto ha previsto, ai commi 819-826, la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e

seguenti TUEL.

La Legge di bilancio 2019, Legge 145/2018 dispone all'art. 1 comma 827 "Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera e) (divieto di assunzione di personale), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018".

Pertanto dall'anno 2019 la verifica del rispetto degli equilibri va riferito esclusivamente al prospetto degli equilibri di bilancio. In sede di previsione, dato il pareggio generale del bilancio, tale rispetto è di per sé verificato. L'attività dell'Ente sarà quindi incentrata al monitoraggio di tutte le entrate e di tutte le spese al fine di rispettare l'equilibrio di competenza anche in sede consuntiva.

LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2019-2021 trovano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017).

Dal 2019 è inoltre stata introdotta una limitazione sulle spese informatiche.

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;
- artt. 512 e seguenti della L. 208/2015

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede per il 2017 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a:

- studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 2018, a regime, i medesimi vincoli non si applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato costruito tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all'ente di poter disapplicare i vincoli in questione,

soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanzia pubblica, che sarà noto solo dopo l'invio della certificazione prevista dalla normativa entro il 31/03/2019.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, potrà essere disposta la disapplicazione dei vincoli, verrà operata una successiva ricognizione riferita a quelli ancora vigenti.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto, infine, ulteriori semplificazioni ed alleggerimento nei vincoli finanziari: in particolare, con il comma 905 dispone che, a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico);
- b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.);
- c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (spese per missioni e acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili indispensabili e indilazionabili);
- e) l'articolo 5, comma 2, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni).

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la

mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.